

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER SERVIZI

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata, è conforme al documento elettronico originale costituito da 15 pagine, firmato digitalmente e registrato nel sistema del Protocollo Informatico dell'Università.

Copia prodotta dalla postazione 01 01 08 05 0001, in data 12/11/2014

F.to il CAPO UFFICIO - FRANCESCA D'ORIANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. 39/1993)

Repertorio n. 10363 del 22.10.2013

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER SERVIZI

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI PORTIERATO
CUSTODIA E GUARDIANIA DELLE STRUTTURE
AFFERENTI AL POLO DELLE SCIENZE E DELLE
TECNOLOGIE – CIG 05I36630IE

DITTA: SECURITY SERVICE SISTEMI SRL

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di ottobre presso i locali della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me dott.ssa Francesca D'Oriano, funzionario delegato, con Decreto del Direttore Generale n. 67 del 23.01.2013, a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 70 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.4268 del 17/12/2009, in caso di assenza o impedimento dell' Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, delegato alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 525 del 12.12.2012, domiciliata per la carica presso la Sede centrale

dell'Università, Corso Umberto I n.40, di seguito denominata
Università

dall'altra

la Società Security Service Sistemi s.r.l., P.IVA 01359761002, con sede legale in Roma alla Via Cristoforo Colombo 163, nella persona della Sig.ra Federica Bravi, nata a Roma il 30.6.64, C.F. BRVFRC64H70H501C, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante di seguito denominata *Società*

premesso che

- con delibera del Consiglio del Polo delle Scienze e delle Tecnologie n. I del 3/II/2009, è stata autorizzata, tra l'altro – previo annullamento, per le motivazioni ivi riportate, della gara precedentemente bandita - *“la reindizione della gara per il Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania per le strutture afferenti al Polo con le medesime modalità di procedura già individuate nel precedente bando”*;
- con Determina del Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie n. 4 del 03.02.2011, è stata indetta *“una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Custodia e Guardiania delle strutture afferenti al Polo delle Scienze e delle Tecnologie, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art.83 del D.Lgs. 163/06 con un importo presunto a base d'asta pari ad € 7.123.200,00 oltre IVA per la durata di anni tre, oltre un periodo opzionale della durata massima di anni due da esercitarsi annualmente”*;
- con delibera n. 5 del 10.5.2011 del Consiglio del Polo delle Scienze e delle Tecnologie è stata nominata la Commissione - composta dal Prof.

Santolo Meo (Presidente), dal Dott. Alessandro Profeta e dall'Ing. Antonio Frappola (componenti) - preposta all'espletamento della procedura di gara;

- la Commissione ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria della procedura in discorso alla società Security Service Sistemi S.r.l., alle condizioni previste nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica con un prezzo orario offerto di € 15,89 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;
- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, D.D./2013/ n. 32 del 12/03/2013, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria della Gara indetta dal Polo delle Scienze e delle Tecnologie 2/S/2010 (UGCS 2/S/2013) relativa al "*Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania da svolgersi presso le strutture del Polo delle Scienze e delle Tecnologie*", per la durata di anni tre, oltre un periodo opzionale della durata massima di anni due, alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed all'offerta economica per un costo agente/h offerto pari ad € 15,89, oltre IVA (per un numero stimato di ore per il triennio pari a complessive 252.000) ed un importo contrattuale stimato triennale pari ad €. 4.004.280,00 oltre IVA come per legge, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero;
- con provvedimento n. 12 del 22.3.2013, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della gara alla *Società*;

- con Decreto Dirigenziale n. 44 del 2.4.2013, si è provveduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva a favore della citata *Società*;
- la ditta Team Service Soc.Cons.arl ha depositato innanzi al TAR CAMPANIA – Napoli ricorso (notificato in data 16.4.2013) avverso l'esclusione dalla gara e nonché avverso l'aggiudicazione della stessa in favore della ditta Security Service Sistemi srl, con contestuale domanda cautelare;
- il TAR CAMPANIA – Napoli ha fissato la relativa udienza in Camera di Consiglio alla data del 6.6.2013;
- pertanto, nelle more della relativa pronuncia da parte del suddetto Organo Giurisdizionale, il Responsabile del Procedimento di Gara, con provvedimento del 08.05.2013, ha autorizzato - ex art.302 DPR 207/2010 - il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a dare avvio all'esecuzione della prestazione ex art. 11co.9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- avverso tale provvedimento la ditta Team Service soc.cons.arl ha presentato innanzi al TAR Campania Napoli istanza di adozione di misura cautelare provvisoria *ante causam* ex art.56 Codice Processo Amministrativo;
- con decreto reso *inaudita altera parte* in data 15.5.2013 e in pari data depositato in cancelleria il TAR CAMPANIA - Napoli ha accolto l'istanza ed ha rinviato alla udienza in Camera di Consiglio già fissata per la trattazione;

- con nota del 11.6.2013, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunicato che, all'esito della Camera di Consiglio del 6 giugno 2013, il Tar Campania Napoli "*ritenuto che il primo e il terzo motivo di censura proposti dalla ricorrente non appaiono sorretti da una prognosi di favorevole esito nel merito e considerato quanto al secondo mezzo di censura che (...) la Commissione ha agito conformemente a quanto disposto dalla legge di gara*" ha respinto la domanda cautelare;
- che la Società ricorrente Team Service scarl ha depositato innanzi al Consiglio di Stato ricorso in appello (notificato in data 24.6.2013) con contestuale istanza di adozione di misura cautelare;
- il Consiglio di Stato con ordinanza depositata in data 10.7.2013 ha respinto il suddetto ricorso;
- in data 15.7.2013 è stato sottoscritto il verbale di esecuzione anticipata della prestazione con il quale il DEC, nelle more della stipula del presente contratto, ha dato avvio all'esecuzione della stessa con decorrenza dal 16 luglio 2013;
- ad oggi non è stata fissata dal competente organo giurisdizionale la data di discussione del merito del giudizio;
- con provvedimento n. 19 del 23.7.2013, il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di contratto da stipularsi;
- stante quanto rilevato al precedente punto in premessa, sussistono i presupposti di cui all'art.11 co.10 ter D.Lgs 163/06 e s.m.i. per procedere alla stipula del presente contratto;
- la società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione datata 29.3.2013;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - La premessa che precede è patto.

ART. 2 - L'Università affida alla società Security Service Sistemi S.r.l., che accetta, l'appalto relativo al Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania da effettuarsi, come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, presso le sedi e le strutture indicate di seguito:

1. Via Mezzocannone nn. 8 e I6;
2. Via Paladino;
3. Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo;
4. Facoltà di Ingegneria sedi di Piazzale Tecchio, di Via Claudio e di Via Nuova Agnano;
5. Facoltà di Architettura sedi di palazzo Gravina, Edificio di Via Tarsia, Complesso dello "Spirito Santo" sito in Via Toledo;
6. Orto Botanico.

L'appalto dovrà essere eseguito in conformità ai presenti Elaborati: Capitolato Speciale d'Appalto, *Offerta Tecnica*, *Offerta Economica*, *DUVRI*, *Protocollo di legalità* al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009.

Si allega il *Capitolato Speciale d'Appalto*, *l'Offerta Tecnica* e *l'Offerta Economica*. I restanti elaborati, anche se non materialmente allegati,

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano custoditi presso l'Ufficio Gare e Contratti per Servizi.

ART. 3 - Il contratto avrà durata di anni tre a decorrere dalla data del 16 luglio 2013. L'Università si riserva la facoltà di attivare il periodo opzionale di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto secondo le modalità ivi indicate al costo agente/h offerto pari ad € 15,89 oltre IVA.

ART. 4 - Il Coordinamento, l'Organizzazione ed il Controllo dell'Esecuzione del Servizio saranno effettuati, come previsto dall'art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, Dott. Camillo Montola, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n.19 del 25.02.2013, al quale la Società dovrà presentare le fatture per l'apposizione del visto di regolare esecuzione del servizio, confermato dal Responsabile del Procedimento.

ART. 5 - L'Università erogherà a fronte dell'esecuzione dell'appalto il corrispettivo mensile scaturente dalle ore di servizio effettivamente svolte presso le strutture sopra citate, al costo agente/ora offerto pari a Euro 15,89 oltre IVA come per legge ed un importo contrattuale stimato triennale pari ad €. 4.004.280,00 oltre IVA come per legge, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero.

ART. 6 – In ordine alla revisione del prezzo agente/ora, in applicazione a quanto disposto dall'art. 115 D.Lgs 163/06 e s.m.i., le parti convengono che il *quantum* da riconoscere alla Società sarà determinato come segue:

- su una quota pari all'80% dell'importo contrattuale saranno applicati gli incrementi percentuali derivanti dagli aumenti economici previsti per il periodo di interesse dal vigente CCNL (Settore Imprese di Pulizia e Servizi integrati/multiservizi);
- sulla restante quota del 20% dell'importo contrattuale - considerata rappresentativa della percentuale delle spese generali - sarà applicato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) relativo al periodo di interesse.

ART. 7 - L'Università si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione, il numero e le ore delle unità impiegate nelle strutture da vigilare a seconda delle esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell'appalto così come precisato all'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai fini della contabilizzazione delle predette variazioni del servizio, il costo agente/ora è determinato in euro 15,89 oltre IVA.

ART. 8 - Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, ad integrazione ed a parziale rettifica di quanto previsto all'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, anche in considerazione della disattivazione del Polo delle Scienze e delle Tecnologie: a) il termine "Polo" contenuto nel predetto articolo è da intendersi "Amministrazione - ex Polo ST"; b) le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - contenute in un plico con la dicitura "URGENTE - contiene FATTURA". Tale plico dovrà essere inviato al seguente

indirizzo: “Università degli Studi di Napoli Federico II, Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, Corso Umberto I n. 40, plesso di via Tari, 80138 - Napoli”. Le fatture potranno essere recapitate a mano presso la predetta Ripartizione, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ed il martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, ovvero inviate con raccomandata A/R o con altro mezzo utile, con rischio esclusivamente a carico del mittente che, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa ove, per qualunque motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione; c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso la citata Ripartizione; tale termine si rende necessario per l’acquisizione del DURC, per le eventuali verifiche presso Equitalia S.p.A. e per l’emissione del mandato di pagamento; d) la Società dovrà trasmettere, a mezzo fax o PEC, entro cinque gg. successivi all’ultimazione della prestazione, il *pro forma* della fattura al Direttore dell’Esecuzione del contratto, individuato nella persona del dott. Camillo Montola c/o Segreteria Rettorato Tel.: 081-2537005 - e-mail: camillo.montola@unina.it, al fine di acquisire, da parte di quest’ultimo, entro i 20 gg successivi, l’attestazione di regolare esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento. Solo successivamente la Società potrà emettere la relativa fattura che dovrà essere trasmessa – in uno all’attestazione di regolare esecuzione - per il conseguente pagamento, alla Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo; e) ai sensi dell’art.4 co.3, del DPR 207/2010 ciascun certificato di regolare esecuzione terrà conto della ritenuta dello 0,50 % sull’importo

netto della prestazione da corrispondere a seguito della presentazione delle fatture. Le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del DURC; f) i pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico a favore del conto corrente bancario indicato dalla Società di cui si riportano, nel seguito, gli estremi:

Banca Popolare di Novara; Codice Iban
IT94Z0503403243000000003665.

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

Federica Bravi, nata a Roma il 30.6.64, CF
BRVFRC64H70H501C, domiciliato per la carica presso la
Via Cristoforo Colombo 163, in qualità di Amministratore
Unico e Legale Rappresentante.

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

ART. 9 - La Società s'impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.

ART. 10 – Per le penali si richiama quanto previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 - La Società ha costituito cauzione definitiva mediante Polizza fideiussoria n.070906618, emessa dalla società Allianz spa – Divisione Allianz Ras, in data 9.4.2013, che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e che presenta gli ulteriori

requisiti richiesti. L'Università svincolerà la predetta cauzione secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

La Società ha, altresì, prodotto la polizza assicurativa RC di cui all'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, n.10252319/030Y emessa da Aon Benfield Italia Spa n.q. di coverholder dei Lloyd's incaricato per la gestione.

ART. 12 –La Società non potrà subappaltare, avendo dichiarato in sede di gara di non avvalersi di tale facoltà.

ART. 13 – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 14 Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società .

ART. 15 - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

ART. 16 - Con la firma del presente atto la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente e si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di

variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

ART. 17 – Per l’incedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto resta fermo quanto previsto all’art. 117 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.

Art. 18 – La società dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma alla via Cristoforo Colombo n. 163; telefono 065121760 e fax 065121893 indirizzo mail: sistemi@security-service.it; indirizzo pec: securityservicesistemi@legalmail.it; presso il quale dà facoltà all’Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l’Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 19 – L’Università si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 1, co.13, della Legge 135/2012 come modificato dall’art.1 co.153 della Legge 228/2012.

ART. 20 - La Società dichiara di aver avuto piena conoscenza e di accettare integralmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel Bando, nell’Elaborato “Norme di Gara”, nel Capitolato e nelle disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8 10, 13, 15, 17 e 19 del presente contratto.

ART. 21 - La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in

data 29.12.2009 - con le precisazioni formulate dall'Università - che di seguito si riportano:

- **Clausola 1)** La società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli (tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>) che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- **Clausola 2)** La società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- **Clausola 3)** La società si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- **Clausola 4)** La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto (o subcontratto), informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato

stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, *salvo comunque il maggior danno*, nella misura del 10 % del valore del contratto (*ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, *comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

- **Clausola 5)** La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- **Clausola 6)** La società dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- **Clausola 7)** La società dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque

titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

- **Clausola 8)** La società dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto (e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto) o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto (o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto) qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98;

- **Clausola 9)** La società dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98.

Io, Ufficiale Rogante sostituto, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli elaborati di cui all'art. 2 per espressa volontà delle parti che dichiarano di averne già preso cognizione.

Il presente atto è scritto con sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia e consiste in numero 14 pagine e la 15esima fino a questo punto.

LA SOCIETÀ

L'UNIVERSITÀ

L'UFFICIALE ROGANTE